VERBALE DI ACCORDO AZIENDALE

Addi 9 Agesto 1967 fra la Mon Jardin italiana S.p.A. stabilimento di Mirandola rappresentata a tutti gli effetti contrattuali e di legge dai Sigg. Roisen Jaques, Leienre Andree assistiti dall'Avv.

la FULPIA - CISL rappresentata dai Sigg. Arletti William e Baraldi Rino e Ghisi Odilio assistiti dai membri di C.I. Cavicchioli Ovilio e Galavotti Enzo; la FILZIAT - CGIL rappresentata dai Sigg. Benatti Fernando e Amadei Nevio, assistiti dal membro di C.I.

si è stipulato il seguente Contratto Aziendale di lavoro da valere per tutte le maestranze dipendenti.

- ART. 1 TRATTAMENTO NORMATIVO E RETRIBUTIVO DI DIRITTO

 La Mon Jardin applicherà ai dipendenti il trattamento
 tabellare e normativo stabilito dalle tabelle allegate al
 presente Contratto Aziendale di Lavoro. Lo stesso trattamen
 to verrà riconosciuto ai lavoratori che verranno assunti
 stagionalmente a norma dell'Art. 1 lett. a) della Legge 18/
 4/1962 n. 230.
- ART. 2 MANTENIMENTO TRATTAMENTO ECONOMICO DI MIGLIOR FAVORE

 Agli operai in servizio al momento della stipulazione
 del presente Accordo sarà mantenuta la differenza tra l'attua
 te trattamento retributivo e quello stabilito dal seguente,
 assette tabellare "a titolo di integrazione ad personam" pur
 ta titolo di integrazione ad personam" pur
- ART. 3 Fermo restando che nulla viene innovato alle disposizioni le gislative e contrattuali sulla durata massima dell'orario di lavoro per il singelo dipendente è fissata, in 45 ore set timanali a decorrere dal 1/8/67 e in 44 ore settimanali a de correre dal 1/1/1959.

A fronte di tale riduzione sarà comunque corrisposte ai lavoratori un compenso pari rispettivamente a 3 quote orarie fine al 31/12/68 e a 4 quote dal 1/1/1969, di retribuzione globale di fatto.

In relazione alle particolari caratteristiche dell'azien da è in facoltà della medesima di festituire la cerresponsione delle 3 quote orarie più sopra precisate con gli intervalli di 30 minuti durante ciascuna giornata lavorativa come previsto dall'Accordo Aziendale 5/3/1966.

ART. 4 - PREMIO SPECIALE

Il premio speciale previsto dal CCNL 13/9/1962 viene au mentato rispettivamente a ore 110 annue a decorrere dal 1/8/67, a 120 ore dal 1/8/68 e a 130 ore dal 1/6/69 carriageste a tutti i dipendenti.

ART. 5 - PARITA' SALARIALE

Le parti hanno convenuto di dare attuazione alla parità satariale così come previsto dagli accordi interconfederali 16/7/1960. Le categorie pertanto saranno ridotte da 8 a 5.

ART. 6 - NUOVI PARAMETRI O COEFFICIENTI

OPERAI	1a	Categoria	Coeff.	132=
(uomini e doni	ae) 2a	11	99	118=
	3a	H	н	7) 111m
	4a	× :91	и .	106,50
W 51	5a	99	" (1)	100=
INTERMEDI	1a	Categoria	Coeff.	190=
(uomini e don	ne) 2a	71	(H) (C)	130=
IMPIEGATI	1a	Categoria	Coeff.	255=
(uomini e doni	ne) 2a	n (M	191=
	3a	n n	VOIN	142=
	4a	H	H	126=
	5a	- S	J H	118=

ART. 7 - La Mon Jardin italiana corrisponderà ai dipendenti operai, intermedi e impiegati i seguenti aumenti salariali da cal-colarsi sui minimi contrattuali riparametrati.

Dall'1/8/1967 10%
Dall'1/8/1968 3%
Dall'1/8/1969 4%

Gli aumenti di cui sopra sono asserbibili.

Per quelle categorie alle quali, a seguito degli assor bimenti effettuati non derivasse alcun beneficio economice, viene riconosciute a decorrenza dal 1/8/1967 un aumente del 5% dei minimi tabellari della categoria di appartenenza, ed un ulteriore 2% dal 1/1/1969. Quanto sepra abrega ad ogni ef fetto l'accordo verbale 19/6/1967 relativo ad un aumente salariale del 7% in acconte.

Per gli impiegati ed intermedi l'Azienda ha facoltà di precedere all'eventuale asserbimento fino a concerrenza dei benefici economici previsti dal presente accordo. Pertanto l'aumento garantito di cui sopra non sarà applicate a quegli impiegati ed intermedi che godono di una retribuzione di fat to superiore a quella risultante dall'applicazione del presente accordo.

10/10

I nuovi minimi salariali di cui al presente articolo sono quelli risultanti dalle allegate tabelle.

ART. 8 - INFORTUNI SUL LAVORO

A titolo di integrazione, a tutti gli operai colpiti da infortunio, la Mon Jardin corrisponderà la differenza fra le retribuzione salariale dovuta al dipendente per l'o rario giornaliero di lavoso di 8 ore e l'ammontare della liquidazione corrisposta dall'INAIL dimitamente agli infortu ni superiori ai 12 giorni. Per gli infortuni di durata inferiore ai 12 giorni l'azienda corrisponderà una integrazio ne forfettaria di £. 5.000. Le parti convengono altresi che la presente integrazione non ha alcun carattere di retribuzione, non avendo una corrispettiva prestazione lavorativa, pertanto l'integrazione medesima non è assoggettabile a con tributo.

ART. 9 - VUOTATURA CASSE POMODORO

Agli operai che verranno dall'Azienda adibiti alla vuo tatura casse pomodoro sui canali posti alla testa della linea di lavorazione, anche in considerazione del lavoro disa giato, verrà corrisposta, soltante per il periodo in cui per durerà detta prestazione, la retribuzione della 2° categoria.

ART. 10 - TARIFFE IN RELAZIONE ALL'ETA' DEGLI OPERAI

A tutti i dipendenti uomini e donne appartenenti alla qualifica operaia verrà riconosciuta la tariffa dei superiori agli anni 21.

ART. 11 - PERSONALE FEMMINILE

Al personale femminile che abbia prestato precedentemen te la propria attività alle dipendenze della Mon Jardin italiana, per un periodo di 18 mesi (due campagne) verrà ricono sciuta la 4a categoria.

ART. 12 - AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITA

prestate avranno diritto, indipendentemente da qualsiasi aumento di merito, ad una maggiorazione nella misura dell'1,50% della paga minima tabellare eraria della categoria cui appar tiene l'eperaio, nonchè della indennità di centingenza in atto al momento dello scatto.

Al fine del computo degli aumenti periodici di anzianità, si considera un massimo di die scatti biennali per categoria.

Gli aumenti periodici decorreranno dal primo del mese im mediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità.

Il ricalcono degli aumenti periodici di azianità per quan te concerne le variazioni dell'indennità di contingenza, si ef fettuerà al terminedi ogni anno solare ed avrà applicazione dal 1º gennaio dell'anno successivo.

In caso di passaggio degli operai a categoria superio re, la cifra corrispondente agli aumenti periodici già maturati sarà riportata alla misura del 50° in aggiunta alla nueva retribuzione stabilita e l'anzianità ai fini degli aumenti periodici di amzianità, nonhhè il numero di essi, decorreranno nuovamente a partire dal giorno di assegnazio ne alla nuova categoria.

L'anzianità utile ai fini della maturazione del primo aumento periodico, decorre dal 1º gennaio 1967.

A seguito della istituzione dei 2 scatti di anzianità l'Azienda, in deroga a quanto disposto dall'Art. 21 del CCNL 13/9/1962 parte operai, corrisponderà, in due rate, le quote spettanti del premio di anzianità maturate al 31/12/66.

ART. 13 - ORGANICO AZIENDALE

Le prti si danno atto che il personale fino in forza al 31/12/1966 di cui la Società ha fornito un elenco, che si al lega al verbale di accordo, ha corrisposto adeguatamente al fabbisoglo di forza lavoro delle stabilimento nei periodi fuori campagna, e pertanto rappresenta la forza di lavoro da considerare come organico complessivo, sensa pregiudizio di ristrutturazioni di reparti o servizi e di qualsiasi appesta mente interno disposto dalla Direzione.

Le parti ritengono pertanto che la consistenza del perso nale, come risultante da detto elenco, possa rimanere invaria ta, salvo che per esigenze tecniche, per ristrutturazione degli impianti, per mutate condizioni economiche e commerciali, si debba addivenire a riduzioni transitorie e permanenti, per le quali la Società di atterrà alle disposizioni legislative e contrattuali.

La Direzione comunque informerà le Organizzazioni Sindacali firmatarie, con un preavviso di cinque giorni, della pro pria intenzione di procedere a riduzioni e le esaminerà con i pappresentanti di dette organizzazioni nel corso di una seduta comune.

Qualora si verificassero dimissioni, pensionamentò ed altri eventà che portino ad una riduzione dell'organice, le erganizzazioni sindacali potranno, trascorse un ragionevole lasso di tempo, richiedere una seduta comune con la Direzione per esaminare la possibilità di assumere altre persone in sostituzione di quelle cessate dall'impiego.

ART. 14 - PERMESSI PER CARICHE SINDACALI

Ai lavoratori aziendali membri di direttivi provinciali o nazionali delle Organizzazioni sindacali del settore alimentazione potranno essere concessi brevi permessi retribuiti, fino a 6 ore mensili (cumulabili annualmente) per il disimpegno delle loro funzioni. L'assenza dal lavoro devrà essere espressamente richiesta per iscritto dalle Organizzazioni dei lavoratori all'Azienda con 48 ore di preavviso.

ART. 15 - COORDINAMENTI

In caso di rinnovo del CCNL scaduto il 31/12/1964 le parti si impegnano ad incontrarsi nei giorni immediatamente successivi alla data di rinnovo per procedere agli opportuni coordinamenti, adattamenti e assorbimenti tra il trattamento globalmente considerato risultante dall'accordo di rin novazione e quello stabilito dal presente accordo fatte salve le eventuali condizioni di miglior favore dei lavoratori dipendenti.

ART. 16 - TRATTENUTE SINDACALI

La Mon Jardin effettuerà mensilmente la trattenuta dis contributi sindacali nella misura dell'1% della paga netta, esclusi gli assegni famigliari. A tutti g dipendenti gli im porti così trattenuti verranno bost trimestralmente versati alle Organizzazioni farmatarie del presente accordo. Le trat tenute di cui sopra non verranno peraltro effettuate a quei dipendenti che ne facessere richiesta in tal senso alla Dire zione Aziendale.

ART. 17 - BACHECHE AZIENDALI

La Mon Jardin autorizza le 00..SS. ad installare all'interno dello stabilimento una bacheca per ciascuna Organizzazione Sindacale. Nelle bacheche potrà essere affisso unicamen te materiale di natura sindacale.

ART. 18 - FERIE OPERAL

L'operaio ha diritto, per ogni anno, ad un periodo di ferie retribuite nella seguente misura:

- a 12 giorni (104 ere) dal 1º al 3º anno companto di anzianità;
- 14 giorni (128 ore) dal 4º al 10º anno compiuto di antitati-
- 16 giorni (136 ere) dall'11° al 15° anno compiuto di anzia-
- 18 giorni (152 ere) oltre il 15° anne compiuto di anzianità;

ART. 19 - FERIE INTERMEDI

graph to make the bear seconds in the land

Il lavoratore intermedio ha diritto, per ogni anno, ad un periodo di ferie con decorrenza della retribuzione (paga base, eventuali aumenti di merito, contingenza, eventuali in dennità di mensa) non inferiore at

oltre il 19° anno 22 giorni lavorativi

ART. 20 - FERIE IMPIEGATI

L'implegato ha diritto, ogni anno di servizio, ad un periodo di riposo retribuito pari a :

- 15 giorni lavorativi in caso di anzianità di servizio fino a 3 anni;
- 18 giorni lavorativi in caso di anzianità di servizio da 4 a 9 anni;
- 24 giorni lavorativi in caso di anzianità di servizio da 10 a 19 anni;
- 28 giorni lavorativi în caso di anzianità di servizio oltre i 19 anni.

ART. 21 - INDENNITA' DI LICENZIAMENTO

L'indennità di licenziamento prevista dal CONL 13/9/1962 sarà aumentata di 1 giornata (8 ore) per ogni sca glione e l'anzianità di ciascun scaglione sarà ridotta di 1 anno.

ART. 22 - MIMISSIONI

In caso di dimissioni dei dipendenti sarà applicata la legge 604 che prevede la corresponsione per intero del la indennità prevista in caso di licenziamento.

ART. 23 + PREMIO PRODUZIONE

La contrattazione è prevista per la istituzione ed il rinnovo del Premio di Produzione collegato ad elementi e-biettivi.

Tale premio si differenzia dalle forme di retribuzione a rendimento per il suo carattere collettivo e per la sua natura non direttamente incentivante.

Il premio di produzione collegato ad elementi obiettivi è formato da due parti: base e parte mobile.

La determinazione del valore della base e della parte mobile sarà oggetto di negoziazione tra l'Azienda, rappresentata o assistita dalla propria organizzazione, ed il sindaca to territoriale dei lavoratori.

Per i premi di nuova istituzione il valore di base del premio sarà stabilito sulla base dei seguenti limiti, riferi ti alla somma delle paghe e degli stipendi minimi tabellari di tutti i lavoratori interessati: §% - 10%.

I premi di nuova istituzione decorreranno dal 1º setteme bre 1966.

La procedura di negoziazione del premio diretta a man tenere la normalità dei rapportiddurante le trattative e la seguente:

1º fase: negoziazione tra azienda, che dovrà essere rappresentata ed assistuta dalla propria Organizzazione, e sindacato territoriale di categoria dei lavoratori;

2º fase: ricorso, in caso di mancato accordo, alle rispetti ve organizzazioni sindacali a livello provinciale. L'inizip di questa fase avrà luogo allo scadere dei 30 giorni dalla constatazione del mancato accordo nella prima fase; nel periodo intercorrente i trenta giorni tra la prima e la secon da fase e nel corso di quest'ultima è facoltà delle parti di richiedere il pa-rere delle Organizzazioni Nazionali su problemi di natura interpretativa.

Con la procedura di cui al punto precedente, si negozia:

- a) la determinazione del valore della base del premio;
- b) la determinazione ed il funzionamento dell'elemento obiet tivo per l'accertamento della dinamica della parte mobile del premio nonchè il collegamento tra l'elemento obiettivo e la dinamica economica del premio e le modalità di esame dei dati;
- e) La durata e la modalità di rinnovo dell'accordo per il qua le è prevista una contrattazione periodica nell'ambito della validità del contratto.

In mancanza di intesa fra le parti la periodicità sarà annuale.

Nelle moree delle trattative per la istituzione del premio sarà versato ai lavoratori un compenso pari al limite in feriore della fascia. Nelle more delle trattative per gli accordi già esistenti, continuerà ad essere erogato nella sua entità complessiva in cifra il premio in atte comunque esso sia stato determinato.

Qualora la resa del premio nel periodo considerato, varii in più o in meno in modo abnorme per cause impreviste nel sue andamento ciascuna delle due parti potrà procedere alla denun cia del premio.

Qualora in relazione alle caratteristiche produttive del le aziende, le parti constatassero l'impossibilità di reperire un soddisfacente collegamento ad un elemento obiettive, sa rà oggetto di trattativa fra le parti la determinazione di un premio fisso annuale.

Dove esistano accordi aziendali che hanno già provveduto a regolamentare l'Istituto del premio ai sensi dell'Art. 1 parte comune del CCNL 23 novembre 1963, essi vanno considerati come validi e vigenti sino alla scadenza da essi prevista. Ove la

scadenza non sia prevista si considerano scaduti alla data di decorrenza del presente centratto.

Le parti tenuto cento che le particelari cendizioni tecnico - préduttive dell'Asienda rendeno estremamente difficile il reperimente di elementi validi per la determinazione di un premio (ellegato ad elementi obiettivi, cenvengono che il premie di produzione sia determinate in misura fissa del 5% dei nuovi minimi dal 1/8/87 elun ulteriore 2% dal 1/1/1969.

- ART. 24 PREMIO FINE CAMPAGNA AVVENTIZI

 Al lavoratori stagionali verrà liquidate all'atto della
 cessazione del rapporto di lavoro un premio di fine campagna
 nella misura di 72 ore annue di retribuzione globale di fatto.
 Il suddetto premio è frazionabile in dodicesimi e decorrerà
 dal 1/6/1968.
- ART. 25 Le parti si incontreranno successivamente per determinare il nuovo mansionario.
- ART. 26 DECORRENZA E DURATA

 Il presente accordo decorrerà dal 1/8/67 e scadrà il 31/
 12/1969. Esso si intenderà tacitamente rinnovate di anno in
 anno qualera non intervenga disdetta dall'una a dall'altra
 parte 2 mesi prima della scadenza.
- ART. 27 Per quanto non espressamente previsto dal presente Accordo si farà riferimento al C.C.N.L. 13/9/1962
- ART. 28 Cen la sottescrizione del presente accorde le parti hanne intese normalizzare il rapporto di lavore e pertante le Graniz mazioni Sindacali firmatarie si impegnane a non turbare, per tutta la durata dell'accorde, il regolare andamente aziondale astenendesi dal promuevere e partecipare ad azioni sindacali conseguenti a rivendicazioni di carattere economice e normati ve che venissero avanzate a qualsiasi livello e quindi anche per il rinmovo del C.C.N.L.

Lette, confermato e sottoscritte.

p. LA MON JARDIN	p. LA FULPIA - CISL	p. LA FILZIAT - CGIL
		CONTRACTOR

SEPARATA DICHIARAZIONE

Le parti stipulanti l'Accorde Aziendale 9/8/1967, si damno reciprocamente atto che la clausola relativa la premie di produzione e alla sua astrutturazione generale contenuta nell'ac CISL F. LA FILZIAT - CQIL cordo parsiele di cui sepra, non pregiudica la Sofsabilità della sua determinazione in misura fina per quanto riguarda la Men Jar din anche per il periode successivo alla scadenza del dette accer do.

p. LA MON JARDIN

Ôã | ÁÒ{ ããæ ÁÔ^} dæ^

		CATEGORIE	Ziperete aumente	ta vigore	5% garantito	5% premio produzione	ridusius erario
26.68 26.55 27.55 27.55 8.90 8.90		**	N. S.	94.75	11.75	12.95	
80.56 20.15 20.15 20.15 20.15		66	251.15		agen dest	11,56	
73.31		m	317.6	96.96	8.6	10,87	
73,31 8,90	Certification of the certifica	.	208.58	78.15	9.48	10.45	
	D'HO.	₩.	195.85	73,53	8.90	99.79	<i>i</i> * =

Dal 1/8/1967

CATEGORIA	paga bese sen aumente 10%	antin. al 1/8/67	5% garant <u>i</u>	Premio Produzio ne 5%
	103.881	37.882	4.782	15.194
1	77.809	28.457	3.557	3.890
3	57.847	21.164	2.629	2.892
Ā .	51.259	19.084	2.353	2.563
5	48.033	17.719	2,184	2,402
INTERMEDI		V) OX	9	.;
1	77.396	28.015	3.518	3.870
a a	57.032	20.904	8,592	2.85

McCinio okolos

4 cap^ å ^ || aæ [} d aæcae ã } ^ Lão

-
100
Ä
4.5
100
444
-
-
-
-
440
-4
AK.

			556 gas-cont.teo	5% 5% promite Premio di produzione	riduzione erario
ψĐ		6	24.23	92.63	
es	28	. (10,51	48.67	
M	285,335	-,6	9.86	34.27	nigovanicii re
*	24.27		9,48	20.71	en sentido
'n	201,20	O	8.50	30,00	

Del 1/8/1968 (15%)

CATEGOREE	Paga base	Contin genza	Premio Producione 5%	5% Garantite	
IMPIEGATI					
\$	106.714	1	5.336	4.728	
2	79.931		3.997	3.537	
3	59.424	~	2.971	2.629	
	58.729		3,691	2.333	
5	49.353		31499	2.184	
INTERMEDI			da a		
	79.511	120	3.976	5.518	
	58.588	6	2,929	3.592	
	(0)				

		CATREODY			7%	Fremio Froducio ne 7%	Ridosiono ocerio
			+		cist		
27.61		**			17,15	18,59	
225.55		eti			\$4.72	16.62	
201.20			225.55		13.63	15.63	n Mayor - Mayor
201.20	90.20	•		J. J.	15.27	15,00	3
	OF	en.	ei praiata (parqu	Oil	12,46	44,04	

Del 1/1/1969

CATEGORIE	Paga base	Contig gensa	Promio Produsiono 7%	Minimo geranti- to 7%	
IMPIEGATI				CHOL	
1	106.714		7.470	6.111	
. 3	79.931		5.595	4.951	
3	59.424		4,160	3,601	
4	52.729	C	3,691	3.266	
5	49.353	.0	3.455	3.057	
INTERMEDI	50				
1	79.511	P	5.566	4.925	
* N	58.588		4.101	3.689	

Dal 1/6/1969

CATEGORIE	Paga base con aumento 17%	centin- genza	Premio produ- zione 7%	Minimo garanti- to
	31 24		1	
IMPIEGATI			ž	i i
1	110.049		7.703	6.111
2	82.760		5.795	4.951
3	61.528		4.307	3.681
4	54.596		3.822	3.266
5	51,100	(C)	3.577	3.057
INTERMEDI		18 XI		7
1	82.326	(0)	5.763	4.925
2	60.662	4.246	4.246-	3.629

9
9
-
-
10
3
्रभूव
rist.
4
_
X

CATEGORIE	riparametrata	conting.	garantite	preduzione	r.t. des t
-	\$ (\$ Z \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	cist	17,15	19,35	
	245.81		14.71	17.31	
i 10	23.52		13,83	16,19	
. 4	12 12 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15		13,27	15.55	
	206.52		12,46	14.58	p. 41 - 12 - 12 - 12 - 12 - 12 - 12 - 12 -